



FONDO PENSIONE APERTO TESEO iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 17 e gestito in forma di patrimonio separato e autonomo dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni con Sede Legale e Direzione Generale in Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MODULO PER IL REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

Il documento deve essere **compilato in ogni sua parte, sottoscritto** ed inviato a Reale Mutua Assicurazioni tramite PEC all'indirizzo previdenzacomplementare@pec.realemutua.it o caricato sulla propria Area Riservata oppure tramite la propria Agenzia di riferimento.

DATI DELL'ADERENTE

COGNOME _____ NOME _____
CODICE FISCALE _____
POSIZIONE PREVIDENZIALE N. _____ (dato obbligatorio)
INDIRIZZO E-MAIL _____

DETTAGLIO IMPORTO REINTEGRATO

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di aver effettuato nell'anno _____ il versamento dell'importo di € _____ sulla Posizione previdenziale in oggetto, a titolo di reintegrazione dell'anticipazione conseguita per:

SPESE SANITARIE;
ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ISCRITTO O PER I FIGLI;
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE;
ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE.

- che l'anticipazione indicata oggetto del reintegro è relativa al maturato sulla Posizione previdenziale:

Fino al 31/12/2000;
Dall'1/1/2001 al 31/12/2006;
Dall'1/1/2007.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Il versamento effettuato al fine di reintegrare pregresse anticipazioni può comportare la necessità per l'iscritto di segnalare al Fondo Pensione, entro il 31/12 dell'anno successivo a quello del reintegro, l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa (€ 5.164,57 fino al 31 dicembre 2025 e € 5.300,00 dal 1° gennaio 2026). La richiesta di reintegro, anche se associata al beneficio fiscale del credito d'imposta, non solleva l'iscritto dal presentare al Fondo Pensione la comunicazione annuale dell'ammontare dei contributi versati alla forma pensionistica e non portati in deduzione. È anzi, necessario, per non vanificare i vantaggi fiscali del reintegro, che la comunicazione dei contributi non dedotti sia trasmessa nei termini di legge.

I NOSTRI CANALI DI CONTATTO



Teseo ti risponde al numero verde
dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 18
800.410.848
fondoteseo@realemutua.it

EFFETTI FISCALI

REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE CON BENEFICIO FISCALE: riguarda le somme coinvolte nel reintegro che legittimano il lavoratore a vantare un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. In questi casi, la somma che l'iscritto reintegra:

- deve essere imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato post 01/01/2007;
- deve avvenire con versamenti effettuati nell'anno in misura superiore alla soglia di deducibilità (€ 5.164,57 fino al 31 dicembre 2025 e € 5.300,00 dal 1° gennaio 2026).

REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE PRIVO DI EFFETTI FISCALI: non comporta benefici fiscali per il lavoratore, che non gode del credito d'imposta definito dalla Circolare 70/E dell'Agenzia delle Entrate. In questi casi la somma che l'iscritto reintegra:

- è totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 01/01/2007 oppure
- pur essendo imputabile a quanto maturato post 01/01/2007 avviene con versamenti effettuati nell'anno in misura inferiore alla soglia di deducibilità (€ 5.164,57 fino al 31 dicembre 2025 e € 5.300,00 dal 1° gennaio 2026).

Il versamento di reintegro, se assume le caratteristiche del "reintegro con beneficio fiscale", genera un credito d'imposta corrispondente alla ritenuta proporzionalmente applicata sugli importi dell'anticipazione restituita.

TEMPISTICHE

Il reintegro dell'anticipazione può essere effettuato in qualsiasi momento e si restituirà l'importo lordo anticipato in misura totale o parziale. Il Fondo rilascerà attestazione di eventuale credito di imposta, che l'aderente potrà recuperare sul 730 di competenza (solo nel caso di anticipazione di montanti versati post 2007).

ATTENZIONE: nel bonifico effettuato a titolo di reintegro deve essere specificata come causale "Reintegro anticipazione".

N.B.: Allegare copia del documento d'identità.

LUOGO E DATA _____

FIRMA DELL'ADERENTE, _____
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER ADERENTE MINORE O INCAPACE